

IDENTIKIT DELL'ISTITUTO

COSA È

- > La Legge di Stabilità 2016, per gli anni 2016 e 2017, ha istituito presso il ministero della Giustizia un «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno», per sostenere economicamente il coniuge in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento, prevedendo una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017.
- > La legge n. 208 del 2015 prevede che l'istituzione di questa misura di sostegno abbia carattere sperimentale e chiarisce che la sperimentale della misura comporta la sua applicazione solo in relazione ad alcuni tribunali: il tribunale di Milano è tra i tribunali indicati per la presentazione delle istanze.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- > Articolo 1, commi 414-416, legge 208/2015; Decreto ministero della Giustizia, 15 dicembre 2016
- > Entrata in vigore: dal 13 febbraio 2017.
- > Dalla data del 13 febbraio 2017 è possibile scaricare il modulo (FORM), in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempimento del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L'istanza di accesso al Fondo è depositata nella cancelleria del tribunale. L'istanza è redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Ministero (www.giustizia.it). L'istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni di cui all'articolo 3 del Dm 15 dicembre 2016.

DOVE SI DEPOSITA

L'istanza deve essere presentata presso la Cancelleria del tribunale competente

QUANTO COSTA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 415, della legge n. 208 del 2015, il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.

TEMPI

Il tribunale decide nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Il giudice incaricato della valutazione dell'istanza, quando la ritiene ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del Dm 15 dicembre 2016. Quando ritiene inammissibile l'istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.